

Segreteria Generale**Via Nizza – 00198 Roma****Tel.+39 06.84242276 - Fax +39 06.84242292****mail: federpromm@uiltucs.it - www.uiltucs.it www.federpromm.it**

**II NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
e di AUTODISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ed ATTIVITA' delle PROFESSIONI
REGOLAMENTATE nell'AREA della FINANZA, del CREDITO e delle ASSICURAZIONI
(Consulente Finanziario - Agente in Attività Finanziaria, Mediatore Creditizio – Agente, Broker
e Collaboratore Assicurativo)**

(giugno 2016)

Il presente codice deontologico aggiornato secondo le normative di settore a livello comunitario e recepite dallo Stato italiano nonché dalla regolamentazione secondaria che disciplina le attività dell'intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa, si applica in particolare a tutti i consulenti finanziari iscritti all'apposito Organismo di gestione dell'Albo- OCF (ex pf) e presso la CONSOB nonché agli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori creditizi regolarmente iscritti presso l'Organismo degli agenti e Mediatori-OAM (ex UIC), agli Agenti, ai Brokers e ai Collaboratori (sub-agenti) Assicurativi, iscritti al Registro RUI presso l'IVASS (Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni - ex Isvap) e, più in generale, a tutti gli operatori del mercato finanziario, creditizio e assicurativo, associati a Federpromm-UILTUCS.

Tutti gli operatori - in particolare i consulenti finanziari (abilitati all'offerta fuori sede, come autonomi e come persone giuridiche) e gli agenti finanziari - iscritti ai rispettivi albi od elenchi che adottano tale codice e ne condividono i principi e contenuti contribuiscono a rendere più efficiente, più funzionale e più trasparente il mercato.

Premessa

1. Il presente Codice Deontologico e di Autodisciplina costituisce l'insieme dei principi e delle regole che ogni consulente finanziario, ogni agente e ogni operatore del mercato finanziario, creditizio ed assicurativo devono osservare ed ai quali ispirarsi nell'esercizio della propria attività professionale. Principi e regole valgono per tali figure in qualsiasi ambito e ruolo svolgano le attività specifiche della professione: si tratti di consulenza generica o specialistica, intermediazione creditizia, offerta fuori sede,

assistenza ai clienti o comunicazione, valutazione sui prodotti e servizi da sottoporre agli investitori, aspetti e valutazioni relative ai mercati praticate in modo autonomo o all'interno di organizzazioni professionali, strutture aziendali, soggetti abilitati (intermediari, banche, assicurazioni, o imprese di investimento siano esse di livello comunitario o extracomunitario, Sim, SGR, Fiduciarie, ex Agenti di cambio) e società pubbliche o private.

“Il complesso dei principi e delle regole del codice deontologico e di autodisciplina costituisce *indispensabile* strumento per un controllo delle attività svolte da tali figure professionali”.

Compiti, doveri, responsabilità

2. Tutte le professioni di cui in premessa vengono espletate nel più assoluto rispetto delle leggi, regolamenti, contratti che ne disciplinano l'attività professionale, sulla base di una conoscenza tecnico-scientifica dei mercati finanziari, del sistema creditizio ed assicurativo, della previdenza ed assistenza, analisi di dati, informazioni trasmesse dagli intermediari con cui hanno un rapporto di lavoro, di consulenza indipendente, conoscenze ed esperienze maturate tramite una formazione ricorrente.

3. La professione di tali figure ha come scopo fondamentale quello di accrescere e di educare negli investitori, nei risparmiatori, nelle imprese, una conoscenza più attenta e produttiva nella allocazione del proprio risparmio e del patrimonio, una più attenta ricerca dei mezzi di finanziamento nell'ottica di contribuire ad incrementare la sicurezza economico-sociale del Paese e la tutela del pubblico risparmio nonché quella della crescita e sviluppo dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi

4. Proprio per tali specifiche competenze e per il ruolo sociale ricoperto nel tessuto sociale, a tali figure professionali è attribuito anche il ruolo di promuovere, di sviluppare ed attuare -in sintonia e in collaborazione con tutte le istituzioni preposte - la conoscenza e l'educazione finanziaria di base per tutti i soggetti coinvolti sia a livello scolastico che di cittadino consumatore.

5. Compito primario di tali figure professionali quindi è quello di produrre ed utilizzare, con competenza, responsabilità, coscienza ed indipendenza di giudizio, le conoscenze dei prodotti e la ricerca dei servizi da offrire alla potenziale clientela senza sottostare ad interessi di parte – avulsi da conflitti di interesse - ma ricercando, nell'ottica del carattere pubblico che rivestono tali attività, la maggiore obiettività possibile nell'analisi delle proposte di investimento, della ricerca di finanziamenti, di strumenti di protezione della persona e del patrimonio familiare e di

allocazione delle risorse nell'esclusivo interesse del cliente.

6. E' dovere di tali figure professionali non violare il principio della segretezza professionale e fare in modo che la raccolta, l'utilizzazione e la divulgazione delle informazioni non rechino pregiudizio a coloro che le forniscono ed a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte, salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e all'anonimato. A questo scopo devono – in uno con i soggetti con cui hanno un rapporto di lavoro diretto o libero professionale – essere protetti gli archivi di informazioni ed i dati raccolti.

7. Qualora per lo svolgimento del lavoro sia necessario l'apporto professionale di altri colleghi o di collaboratori, il consulente o l'agente hanno il diritto-dovere che questi rispettino le stesse regole di comportamento dettate dal presente codice.

8. Tutte le figure qualificate come “operatori professionali” nello svolgimento della loro attività sono responsabili dei risultati del loro lavoro e delle modalità di divulgazione. Nel rapporto con gli investitori debbono prestare particolare attenzione che tutte le informazioni acquisite sulla situazione personale, familiare, patrimoniale o aziendale dei clienti siano conformi e rispondenti alle direttive regolamentari formulate dalle rispettive Autorità di vigilanza e trasmesse all'intermediario (soggetto abilitato) con cui hanno un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale e conservate nel rispetto delle procedure e normative di legge.

9. Gli stessi hanno il diritto-dovere altresì di contribuire allo sviluppo della loro professione attraverso una partecipazione attiva ad una formazione continua che consenta il miglioramento del loro livello professionale. Le società ed aziende con cui tali figure hanno un rapporto di lavoro contribuiscono ad effettuare corsi di formazione e aggiornamento ricorrenti, stabilendo ove possibile accordi con il mondo universitario e della ricerca.

“Il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti sono elementi fondamentali per un corretto svolgimento della attività professionale nel rapporto con gli investitori, con le famiglie e le imprese di investimento”

Rapporti professionali con intermediari e soggetti abilitati

10. Nei confronti dei committenti, dei potenziali investitori, risparmiatori e clienti, siano persone fisiche che giuridiche, pubblici o privati, gli operatori professionali accetteranno gli incarichi che corrispondono alle loro competenze ed alle loro possibilità di realizzarli senza venir meno ai doveri comportamentali, di oggettività, indipendenza, veridicità,

Per l'acquisizione degli incarichi professionali e contrattuali, gli stessi operatori potranno legittimamente – nei limiti consentiti dalle norme vigenti - avvalersi di forme di pubblicità consentite a far conoscere il proprio lavoro.

L'operatore non deve accettare incarichi di lavoro con società che abbiano obiettivi diversi dalla tutela del pubblico risparmio e dalla trasparenza del mercato non controllabili dagli Organismi di Vigilanza e dagli stessi Audit interni dei soggetti vigilati e che non diano garanzie a tutela del cliente.

Nello svolgimento delle funzioni professionali ed incarichi ricoperti, tutti gli operatori qualificati devono avere un rapporto giuridico che rispecchi la massima trasparenza nei suoi istituti contrattuali sia da un punto di vista economico che di crescita professionale.

11. I rapporti di lavoro con i soggetti riconosciuti e abilitati dalla legge devono essere improntati alla massima trasparenza: le Organizzazioni professionali di categoria, le Associazioni degli intermediari, gli Organi di vigilanza, i Ministeri competenti, la Borsa Italiana spa -nel rispetto della reciproca collaborazione – sono invitate ad informare anticipatamente il mercato e gli addetti ai lavori qualora vi fossero provvedimenti sanzionatori che possano ledere l'attività e la professionalità dei suddetti operatori qualificati.

12. Il consulente come l'agente, indipendentemente dalla natura giuridica con cui esercitano la loro attività, hanno l'obbligo di rispettare la dignità personale e professionale ed il lavoro dei colleghi così come le informazioni ed istruzioni impartite dai soggetti abilitati dalla legge.

13. Il consulente come l'agente o il collaboratore esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se basati sulla conoscenza diretta o su dati affidabili. Non fanno dichiarazioni ingannevoli e qualora vengano

a conoscenza di violazioni di legge che possono danneggiare l'esercizio della professione prendono le iniziative necessarie per contestarle e informare gli Organismi competenti.

14. Il consulente o l'agente che è chiamato, nell'espletamento della sua attività professionale, a valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali deve esprimere il suo giudizio in modo imparziale, obiettivo, attenendosi esclusivamente a criteri di qualificazione, competenza e preparazione.

15. Il consulente come l'agente con funzioni di supervisione provvedono alla verifica del lavoro dei collaboratori prendendo le misure adeguate affinché tali figure professionali svolgano il loro servizio in modo responsabile, competente, eticamente ineccepibile e non possono utilizzare le informazioni da questi raccolte a proprio vantaggio personale e professionale.

Comitato di deontologia

16. Il Comitato di Deontologia, composto da 5 componenti designati dagli organi statutari della Federazione tra esponenti di rilievo del mondo della finanza, del credito e delle assicurazioni, ha il compito di vigilare sull'operato delle professioni di cui al presente codice e segnalare – a secondo della natura delle infrazioni riscontrate - agli organi statutari della stessa Organizzazione le infrazioni riscontrate per i provvedimenti disciplinari del caso nel rispetto della normativa vigente.

Disposizioni finali e norma transitoria

17. Il presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti all'Organizzazione e viene adottato in sintonia delle normative di legge vigenti disciplinanti gli appositi Albi Professionali o Elenchi presso i competenti Organismi di vigilanza.

Federpromm–UILTUCS si adopererà affinché il Codice Deontologico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento delle attività professionali regolamentate di cui in premessa.

Segreteria Generale Federpromm-UILTUCS
Via Nizza,128 – 00187 Roma